



CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDI' 19 GIUGNO 2014

1. Ricorso SIG. SOLONI EDOARDO

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 1;
- ammenda di € 10.000,00,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 19 Statuto F.I.G.C. seguito fallimento società A.C. Montichiari Spa (nota n. 5609/1111 pf12-13 AM/ma del 3.4.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 20.5.2014)

2. Ricorso SIG. SOLONI MAURIZIO

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 2 e 6 mesi;
- ammenda di € 15.000,00,

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F. ed all'art. 19 Statuto F.I.G.C., seguito fallimento società A.C. Montichiari Spa (nota n. 5609/1111 pf12-13 AM/ma del 3.4.2014) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 20.5.2014)

3. Ricorso VIRTUS ENTELLA S.R.L.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della inibizione sino alla data del 30.9.2014.

avverso la sanzione della inibizione a tutto il 31.10.2014 inflitta al sig. Prestileo Agostino seguito gara del Campionato Nazionale Berretti, Albinoleffe/Virtus Entella del 28.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 168/TB del 29.5.2014)